

Serie Ordinaria n. 29 - Mercoledì 15 luglio 2026

D.g.r. 13 luglio 2026 - n. XII/6488

Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti di trattamento rifiuti che operano ai sensi della parte quarta del d.lgs. 152/2006

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme in materia ambientale»;
- il decreto del direttore generale 25 luglio 2011 n. 6907, recante «Approvazione delle «Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti»;
- la d.g.r. 8 febbraio 2021 - n. XI/4268, recante «Approvazione dell'atto di indirizzo regionale recante 'Criteri generali per l'individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni soggette ad A.I.A. ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e modalità applicative»;

Richiamata la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e s.m.i. e in particolare gli artt. 16 bis comma 3 lettera a) e 17 comma 1 lettera e);

Visto l'Aggiornamento del Programma Regionale di Gestione (PRGR) dei Rifiuti, comprensivo del Programma delle Aree Inquinare (PRB) approvato con delibera di Giunta regionale n. 6408 del 23 maggio 2022 e vista la d.g.r. n. 3042 del 16 settembre 2024 con cui è stato avviato il procedimento per la modifica del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con d.g.r. n. 6408/2022, finalizzata alla revisione dei criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

Premesso che:

- le Amministrazioni Provinciali lombarde, nell'ambito delle funzioni autorizzatorie loro spettanti ai sensi dell'art. 16 comma 1 lettera b) della l.r. 26/2003 e s.m.i., hanno avanzato, per iscritto o nelle opportune sedi di concertazione, richieste di chiarimenti a Regione Lombardia in merito alla definizione di variante sostanziale e non sostanziale per gli impianti che operano ai sensi degli artt. 208 e 216 del d.lgs. n.152 del 2006;
- l'art. 17 c.1 lett. e) della stessa legge regionale prevede che spetta alla Regione Lombardia, «l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie spettanti alle province»;

Considerato che le linee guida oggetto del presente provvedimento sono rivolte agli impianti autorizzati ai sensi dell'articolo 208, del d.lgs. n.152/2006, ma possono essere prese come riferimento, per analogia, anche per impianti che operano in procedura semplificata. Pertanto, con riferimento alle procedure di cui all'art. 216, nell'ambito di procedimenti soggetti ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), le linee guida, qualora non in contrasto, possono essere un utile riferimento per valutare se le varianti sono sostanziali o non sostanziali, fermo restando quanto disposto dal d.p.r. n. 59/2013 con riferimento alle procedure ed alle tempistiche ivi disciplinate;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'aggiornamento in chiave di semplificazione, delle linee guida attualmente vigenti che stabiliscono un quadro di regole omogenee al fine di consentire all'Autorità competente di individuare quando si è in ambito di varianti sostanziali e quando in ambito di varianti non sostanziali;

Ritenuto che, ai fini della definizione dei contenuti riferibili a varianti sostanziali e non sostanziali, in mancanza di una specifica definizione nell'ambito della disciplina in materia di rifiuti, si possa procedere per analogia con le definizioni di modifica sostanziale e non sostanziale contenute nella parte II del decreto legislativo n.152 del 2006, che definisce le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC) e nella d.g.r. 8 febbraio 2021 - n. XI/4268, Approvazione dell'atto di indirizzo regionale recante Criteri generali per l'individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni soggette ad A.I.A. ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e modalità applicative;

Ritenuto che le determinazioni stabilite con il presente atto debbano applicarsi alle istanze di varianti di autorizzazioni presentate successivamente all'emanazione del presente provvedimento;

potranno essere applicate anche alle varianti già richieste e non ancora assentite, su richiesta del proponente;

Atteso che nella seduta del 9 settembre 2025 il Tavolo di Lavoro permanente per il coordinamento dell'esercizio delle attività attribuite alle Province in materia di recupero e smaltimento di rifiuti, ha valutato positivamente, integrandolo, il testo del documento predisposto dagli Uffici regionali come da relativo verbale agli atti;

Considerato che una bozza delle linee guida è stata trasmessa in data 22 ottobre 2025 alle Associazioni di categoria al fine di raccogliere utili proposte di contributi e suggerimenti anche da parte dei rappresentanti dei Gestori, che sono state parzialmente recepite;

Atteso che è stato fatto un ulteriore confronto con le Associazioni di categoria in merito alle osservazioni da esse trasmesse e con le Province nel Tavolo di Lavoro permanente per il coordinamento dell'esercizio delle attività attribuite alle Province in materia di recupero e smaltimento di rifiuti nella seduta del 13 gennaio 2026;

Dato atto che, comunque, spetta all'Autorità competente, sulla base delle indicazioni generali fornite con le presenti linee guida, stabilire la qualifica di variante sostanziale o non sostanziale.

Ritenuto quindi di approvare le «Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti», che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che le presenti linee guida sostituiscono integralmente le linee guida oggetto del decreto del direttore generale 25 luglio 2011 n. 6907 «Approvazione delle «Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti» che, pertanto, non saranno più applicabili a seguito e per effetto della pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, fatta salva l'applicazione ai procedimenti in corso;

Dato atto del fatto che le linee guida sono cedevoli rispetto ad eventuali normative europee o nazionali che dovessero sopravvivere, alle quali le stesse dovranno essere adeguate;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento contribuisce al conseguimento del risultato atteso del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 42/2023 e pubblicato sul BURL n. 26 serie ordinaria del 1° luglio 2023, ed in particolare l'obiettivo strategico 5.1.4 «Sviluppare sul territorio l'economia circolare»;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare le «Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti di trattamento rifiuti che operano ai sensi della Parte Quarta del d.lgs. 152/2006», di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire che le presenti linee guida sostituiscono il decreto del Direttore Generale 25 luglio 2011 n. 6907, Approvazione delle «Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti», fatta salva l'applicazione ai procedimenti in corso di cui al punto successivo;

3. di disporre che le presenti determinazioni si applichino alle istanze di varianti di autorizzazioni presentate successivamente alla pubblicazione del presente provvedimento; potranno essere applicate anche alle varianti già richieste e non ancora assentite, su richiesta del proponente;

4. di stabilire inoltre che al fine di garantirne la coerenza con la normativa regionale e nazionale, le linee guida approvate con il presente provvedimento potranno essere revisionate qualora ciò si rendesse necessario a seguito di future evoluzioni normative;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale di Regione Lombardia.

Il segretario: Riccardo Perini

ALLEGATO A**LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE VARIANTI SOSTANZIALI E NON SOSTANZIALI PER GLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI CHE OPERANO AI SENSI DELLA PARTE QUARTA DEL D. LGS. 152/2006****1) Premessa**

Il presente documento ha lo scopo di stabilire un quadro di regole omogenee, note a tutti gli operatori, che consentano all'Autorità competente di fornire risposte certe nei tempi previsti dalle norme vigenti, nel caso in cui venga presentata un'istanza o una comunicazione di variante di un impianto di trattamento rifiuti esistente.

2) Definizioni

Ai sensi del comma 19 dell'art. 208 del d.lgs. n.152 del 2006, *«le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata»*.

In mancanza e nelle more di una specifica definizione della nozione di “variante sostanziale” e di “variante non sostanziale” nell'ambito della disciplina in materia di rifiuti, per analogia e coerenza di sistema, risulta opportuno procedere alla valutazione della tipologia di variante e delle procedure applicative adottando criteri analoghi, anche se non identici per la diversità tra le normative relative, a quelli riconducibili alle definizioni di “modifica”, di “modifica sostanziale” e di “modifica non sostanziale”, contenute rispettivamente all'articolo 5, comma 1, lett. l) e l - bis), del medesimo D.lgs. n.152 del 2006 e nella D.g.r. 8 febbraio 2021 - n. XI/4268, *Approvazione dell'atto di indirizzo regionale recante 'Criteri generali per l'individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni soggette ad A.I.A. ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e modalità applicative*.

Di seguito vengono fornite le indicazioni operative ricavate come sopra descritto, da ritenersi valide ai soli scopi del presente provvedimento.

Ai fini e per gli effetti del presente provvedimento, si definisce “variante dell'impianto”: la variazione all'impianto approvato, comprese le variazioni delle sue caratteristiche o del suo funzionamento, oppure un suo potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente e sulla salute.

A seconda della rilevanza ambientale della variante, valutata come indicato nel presente provvedimento, si distinguono: **varianti sostanziali** e **varianti non sostanziali**.

3) Variante sostanziale: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento oppure un potenziamento dell'impianto che possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente e sulla salute

Sono varianti sostanziali:

- a. le varianti che di per sé sono soggette a V.I.A. o a verifica di assoggettabilità alla V.I.A. o in conseguenza delle quali l'impianto nel suo complesso rientra tra quelli soggetti a V.I.A. o a verifica di assoggettabilità alla V.I.A.;
- b. le varianti che comportano un aumento di potenzialità di trattamento o di capacità di stoccaggio autorizzati superiore o uguale al 25% di quelle dell'autorizzazione originaria considerando la sommatoria delle eventuali successive varianti non sostanziali; per autorizzazione “originaria” si intende quella relativa al primo rilascio o modifica sostanziale;
- c. le varianti che comportano la realizzazione di nuove strutture inerenti alla gestione dei rifiuti, previste all'interno del perimetro dell'impianto già autorizzato, che necessitano un titolo edilizio da rilasciarsi ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.lgs. n.152 del 2006, a meno che il titolo edilizio sia già acquisito;
- d. le varianti che comportano l'avvio di nuove operazioni di trattamento (R o D) o tipologie di trattamento non precedentemente autorizzate, a meno che l'attribuzione di nuove operazioni non sia riconducibile a provvedimenti anche regionali di carattere generale o a diversa codifica delle medesime operazioni;
- e. le varianti che comportano l'introduzione di nuovi codici EER pericolosi, in impianti autorizzati solo per rifiuti non pericolosi;
- f. l'aumento delle superfici totali di impianto a prescindere dall'utilizzo o meno delle stesse;
- g. l'aumento del 25% delle superfici dedicate alle operazioni di trattamento e stoccaggio rifiuti all'interno del perimetro autorizzato;

- h. le varianti che comportano un'emissione rilevante delle sostanze di cui alla Tabella A1 dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. n.152 del 2006 oppure delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata di cui alla Tabella A2 dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. n.152 del 2006, oppure l'emissione di un flusso di massa significativo e peggiorativo di nuove tipologie di sostanze pericolose negli scarichi idrici (Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/06);
- i. le varianti che comportano impatti significativi negativi su matrici ambientali non prese in considerazione nell'istruttoria precedente o effettuati in ambiti territoriali oggetto di regolamentazione specifica più restrittiva (ad esempio un territorio che entra a far parte di una area naturale protetta o che il PGT pone in zona diversa da quella prevista dal PGT al momento del rilascio del provvedimento autorizzativo);
- j. per gli impianti di discarica è modifica sostanziale qualsiasi aumento della capacità totale della discarica o delle superfici di conferimento.

4) Variante non sostanziale: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento oppure un potenziamento dell'impianto che non producono effetti negativi e significativi per l'ambiente e la salute.

Le varianti non sostanziali si distinguono in:

- a) varianti subordinate alla modifica o integrazione dell'autorizzazione;
- b) varianti subordinate a nulla osta;

Vi sono, inoltre, interventi che, non rientrando nella definizione di "variante" sono oggetto di sola informativa.

L'esercizio delle attività oggetto di variante non sostanziale può avvenire solo previa modifica o integrazione del provvedimento autorizzativo, o secondo quanto indicato nella procedura prevista per le fattispecie soggette a nulla osta o informativa, secondo il caso.

Gli interventi di mera manutenzione (ordinaria o straordinaria) o la sostituzione di parti di impianti a causa di usura o invecchiamento tecnologico che non producono alcun effetto sull'ambiente non sono soggetti a preventiva comunicazione né ad informativa.

4.a) Varianti non sostanziali subordinate alla modifica o integrazione dell'autorizzazione

Tali varianti hanno generalmente effetto su aspetti di carattere prescrittivo riportati nell'autorizzazione e, pertanto, quest'ultima deve essere aggiornata prima della messa in esercizio delle modifiche richieste. In particolare:

- introduzione di nuovi criteri per la cessazione della qualifica del rifiuto autorizzata "caso per caso" ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs.152/2006 e varianti agli aspetti della cessazione della qualifica del rifiuto autorizzata "caso per caso" ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006;
- varianti che comportano modifiche operative o gestionali che comportano la revisione della descrizione delle operazioni dell'impianto e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e nell'allegato tecnico che ne costituisce parte integrante;
- attivazione di nuove emissioni (aeriformi, sonore, idriche) che comportino impatti esclusivamente su matrici ambientali già valutate nell'istruttoria precedente;
- variazione nei quantitativi di rifiuti stoccati o trattati inferiore al 25%, che non comporti il raggiungimento della soglia di V.I.A. o di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., fatta eccezione per gli impianti di discarica per i quali è modifica sostanziale qualsiasi aumento della capacità totale della discarica o delle superfici di conferimento;
- introduzione di nuovi codici EER stoccati o trattati, senza che vi siano modifiche sostanziali ai cicli di recupero o smaltimento e senza introduzione di nuove operazioni di recupero o smaltimento;
- adeguamento dell'impianto a criteri di cessazione di qualifica del rifiuto europei, nazionali o regionali quando non ricorrano le condizioni per la qualifica dell'intervento richiesto come variante sostanziale;
- varianti edilizie che comportano la realizzazione di nuove strutture all'interno del perimetro dell'impianto già autorizzato, che non necessitano un titolo edilizio da rilasciarsi ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. n. 152 del 2006;

- modifica della geometria e della disposizione delle aree per il deposito ed il trattamento dei rifiuti all'interno del perimetro dell'impianto già autorizzato che non comportano la variazione delle quantità di rifiuti autorizzate;
- modifiche inerenti al riposizionamento delle macchine/impianti destinati al trattamento dei rifiuti.

4.b) Varianti non sostanziali subordinate a nulla osta

Rientrano tra le varianti non sostanziali che non comportano la modifica o integrazione dell'autorizzazione e che sono subordinate a semplice nulla osta, le modifiche non elencate nei paragrafi precedenti e che non hanno un effetto negativo sull'ambiente e sulla salute o su aspetti di carattere prescrittivo riportati nell'autorizzazione.

In questi casi, l'Autorità competente, se necessario, aggiorna l'atto in occasione del primo procedimento utile.

4.c) Interventi oggetto di informativa

Si ritiene inoltre utile individuare interventi oggetto di sola informativa in quanto non ricadono nella definizione di variante, come sopra indicata, dal momento che non producono alcun impatto sull'ambiente e sulla salute o, anzi, producono effetti migliorativi.

A titolo esemplificativo, rientrano in tale categoria:

- a) modifiche che costituiscano mera attuazione di prescrizioni contenute nell'autorizzazione o interventi che hanno come unica finalità l'adeguamento delle funzionalità degli impianti per il raggiungimento delle prestazioni ambientali prescritte nell'autorizzazione; per tale casistica, nell'informativa deve essere indicata in maniera precisa la prescrizione dell'autorizzazione vigente a cui si riferisce l'intervento previsto;
- b) potenziamento o miglioramento dei sistemi esistenti di rimozione degli inquinanti e sostituzione di un sistema di abbattimento con un altro della medesima tipologia, a condizione che il nuovo sistema garantisca almeno la stessa efficienza di depurazione;
- c) sostituzione di serbatoi con nuovi serbatoi aventi caratteristiche tecniche tali da ridurre il rischio di contaminazione del suolo (a titolo esemplificativo, sostituzione di un serbatoio a parete singola con un serbatoio a doppia parete) a condizione che siano collocati nella stessa area e siano rispettate le pertinenti norme tecniche e dimensionali;
- d) modifica delle aree per il deposito dei prodotti da cessazione della qualifica di rifiuto;
- e) sostituzione delle macchine/impianti destinati al trattamento dei rifiuti con macchine/impianti aventi le medesime caratteristiche e potenzialità non superiore a quelle già autorizzate che non comportano variazioni relativamente alle emissioni di rumore, in atmosfera o agli scarichi idrici;
- f) riduzione di potenzialità di trattamento o volumetrie di stoccaggio autorizzate, senza modifiche al layout dell'impianto.

In questi casi, l'intervento può essere realizzato immediatamente, resta fermo l'ottenimento degli eventuali titoli autorizzativi o nulla osta previsti dalle norme di settore (es. vigili del fuoco, titoli edilizi, ecc.) e l'Autorità competente, se necessario, aggiorna l'atto in occasione del primo procedimento utile.

5) Procedura

Nel caso di variante sostanziale andranno seguite le procedure di cui all'art. 208 del D.Lgs. n.152 del 2006, commi da 1 a 10.

In caso di variante sostanziale il provvedimento autorizzativo, di cui agli artt. 208 e seguenti del d.lgs. n.152 del 2006, integra o sostituisce quello precedente.

Nel caso di variante non sostanziale che comporta la modifica o integrazione dell'autorizzazione (caso 4.a), il procedimento dovrà essere concluso entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, fatta salva l'interruzione dei termini per la richiesta di integrazioni ai sensi del comma 9 dell'art 208; le autorizzazioni dovranno essere rilasciate ai sensi dell'art. 208.

Nel caso di variante che non comporta la modifica o integrazione dell'autorizzazione (caso 4.b), il proponente invia istanza all'Autorità competente, dando evidenza della tipologia di intervento previsto, dei tempi di attuazione, della compatibilità degli stessi con l'autorizzazione vigente, delle caratteristiche tecniche dei nuovi impianti, ed una

valutazione dalla quale emerga l'assenza di impatti negativi sull'ambiente e sulla salute, o, nel caso, il miglioramento degli impatti sull'ambiente.

In tali casi, l'Autorità competente esamina gli atti:

a) accerta che l'intervento proposto rientra tra le fattispecie di variante non sostanziale che non comporta modifica o integrazione dell'autorizzazione e procede al rilascio con nulla osta, mediante presa d'atto o comunque dandone evidenza in occasione del primo aggiornamento utile dell'autorizzazione;

oppure

b) comunica al Gestore che l'intervento proposto rientra nelle fattispecie oggetto delle presenti Linee guida che necessitano di presentazione di istanza di autorizzazione per variante sostanziale o per variante non sostanziale che comporta la modifica o integrazione dell'autorizzazione;

oppure

c) invia al Gestore la richiesta di integrazioni ritenuta necessaria per la corretta valutazione della variante comunicata e fissa un termine per l'invio dei necessari chiarimenti o integrazioni. In questo caso, il proponente non può procedere all'esecuzione ed alla messa in esercizio delle varianti comunicate, fino al rilascio del nulla osta da parte dell'Autorità competente. Nel caso in cui all'esito dell'istruttoria effettuata l'Autorità competente rilevi che la variante debba essere qualificata come sostanziale o come non sostanziale soggetta a modifica o integrazione dell'autorizzazione, procede ai sensi del precedente punto b).

In caso di mera informativa (caso 4.c), l'Autorità competente qualora ritenga che l'intervento proposto non rientra nelle fattispecie oggetto della medesima, comunica al Gestore la necessità di presentazione di istanza di autorizzazione per variante sostanziale o non sostanziale che comporta la modifica o integrazione dell'autorizzazione o di comunicazione per variante non sostanziale che non comporta la modifica o integrazione dell'autorizzazione ma il rilascio del nulla osta.

Anche nel caso di variante non sostanziale soggetta a nulla osta, l'istante è tenuto al pagamento degli oneri istruttori come definiti al punto 2.3 nell'allegato A alla D.G.R. n. 7/8882 del 24 aprile 2002.

È fatta salva la facoltà dell'Autorità Competente, anche nel caso di variante non sostanziale, di acquisire, qualora lo ritenga opportuno, pareri, osservazioni e informazioni dagli Enti territorialmente competenti, anche attraverso la convocazione di una conferenza di servizi. Il procedimento dovrà in ogni caso essere concluso entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.

L'Autorità competente, nel caso in cui ricorra la fattispecie di variante sostanziale, laddove sia stata presentata istanza di variante non sostanziale, comunica all'istante il rigetto entro 30 giorni, segnalando le eventuali integrazioni alla documentazione tecnica necessarie alla successiva presentazione di un'istanza di variante sostanziale.

6) Durata dell'autorizzazione

La nuova autorizzazione rilasciata a seguito di istanza per variante sostanziale, a condizione che l'istruttoria sia effettuata per l'intero stabilimento e non limitatamente all'aspetto relativo alla variante richiesta, ha durata decennale (o superiore nei casi previsti di certificazioni ambientali), come previsto dall'articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006, a decorrere dal rilascio, indipendentemente dalla data di scadenza dell'autorizzazione su cui incide la richiesta (previa estensione della durata della garanzia).

Nel caso in cui l'istruttoria sia effettuata limitatamente all'aspetto oggetto di variante, l'autorizzazione mantiene la scadenza di quella su cui incide la richiesta.

Nel caso di istanza di rinnovo o rinnovo con varianti, la nuova autorizzazione ha durata decennale, come previsto dall'articolo 208 del decreto legislativo n.152 del 2006, a decorrere dalla data di approvazione del nuovo provvedimento, anche se adottato successivamente alla scadenza del provvedimento originale.